

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E FORNITURA DI

pewag italia s.r.l.

1. Definizioni

Ai fini delle presenti condizioni generali di vendita e fornitura (di seguito per brevità CGVF), l'abbreviazione "PIT" corrisponde a Pewag Italia S.r.l. e locuzione "CLIENTE" corrisponde alla persona fisica o giuridica che intrattiene rapporti commerciali con PIT.

2. Disposizioni generali

Tutti i rapporti commerciali tra PIT ed il CLIENTE sono regolati dalle presenti CVF con esclusione dell'applicazione di eventuali condizioni generali di vendita del cliente, laddove modifiche delle presenti CVF ai fini della loro validità necessitano della forma scritta.

Eventuali condizioni generali di vendita diverse, in particolare le condizioni di acquisto del cliente, in quanto contrastanti con le presenti CVF sono inefficaci. Altresì inefficaci sono eventuali controdeklarazioni difformi dalle conferme d'ordine di PIT.

INCOTERMS nella versione di volta in volta in vigore come recepito da ICC (International Chamber of Commerce - attualmente INCOTERMS 2000) hanno validità nei rapporti tra PIT ed CLIENTE solo a seguito di specifico accordo scritto e nei limiti ivi riportati.

3. Stipula del contratto e prezzi

Le offerte di PIT sono indicative e non vincolanti. I listini prezzi emessi da PIT hanno carattere informativo e non costituiscono offerta di vendita. I prezzi proposti da PIT sono prezzi al netto e, per forniture fino ad un valore di € 150,00 si intendono franco fabbrica; per un valore della fornitura superiore ad € 150,00 invece franco luogo di destinazione; in caso di forniture destinate all'esportazione invece franco confine italiano. In caso di accordi separati sul prezzo, i rapporti sono regolati dalle norme INCOTERMS richiamate nei rispettivi accordi. I prezzi indicati fanno riferimento agli attuali costi di produzione e rapporti di cambio. Qualora questi fattori nel periodo intercorrente fino alla fornitura dovessero subire variazioni in aumento, PIT si riserva un corrispondente adeguamento dei prezzi. Al cliente saranno fatturati i prezzi di volta in volta in vigore il giorno della fornitura, oltre IVA come per legge.

L'ordine effettuato dal CLIENTE è da intendersi accettato e confermato, a seguito di conferma d'ordine scritta da parte di PIT o immediata fornitura con contestuale fatturazione. Il silenzio da parte di PIT non corrisponde ad assenso. Qualora la conferma d'ordine eseguita da PIT dovesse contenere modifiche rispetto all'ordine, tali modifiche sono da intendersi come accettate dal CLIENTE, qualora questi non provveda all'immediata contestazione.

Sconti o altre agevolazioni concesse al cliente sono da intendersi revocate se a carico del CLIENTE viene aperto il fallimento o altra procedura concorsuale o il CLIENTE cessa di far fronte agli impegni assunti nei confronti di creditori.

4. Pagamenti

Se non pattuito diversamente, le fatture emesse da PIT sono pagabili immediatamente dopo il loro ricevimento senza detrazione alcuna e con esclusione del diritto di compensazione con eventuali controcrediti. L'applicazione risp. la detrazione di sconti dagli importi fatturati è inammissibile, fintanto che fatture precedentemente emesse non risultano interamente pagate. I pagamenti vengono di volta in volta imputati ad eventuali crediti preesistenti.

Cambiali e assegni vengono accettati come mezzi di pagamento solo a seguito di precisi accordi scritti e salvo buon fine ed a condizione che eventuali interessi e spese vengono sostenute dal cliente. Le spese bancarie connesse, in particolare tassi di sconto, spese di negoziazione, imposta di bollo e quant'altro sono a carico del CLIENTE. PIT non presta alcuna garanzia per la tempestiva e corretta presentazione di cambiali o assegni, né per il loro protesto.

La data della fattura costituisce termine per il pagamento, salvo accordi diversi. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento saranno applicati interessi di mora, corrispondenti al tasso di refinanziamento sostenuto da PIT, che però in ogni caso ammonteranno al tasso base stabilito dalla Banca Centrale Europea, maggiorato di 8 punti, anche se il ritardato pagamento non è imputabile al cliente. Il luogo dell'adempimento è Andriano (BZ).

In caso di morosità il CLIENTE è obbligato a rimborsare a PIT le spese per l'incasso nonché le eventuali spese legali sostenute per il recupero del credito. Per le lettere monitorie inviate da PIT, il CLIENTE è obbligato a corrispondere l'importo di € 15,00 per ciascuna monitoria. Inoltre dovrà essere rimborsato qualsiasi importo scaturiente per PIT, compreso ivi l'importo per eventuali interessi maggiori sostenuti per il refinanziamento.

5. Fornitura e consegna

I termini di consegna indicati da PIT nel listino prezzi, conferme d'ordine e quant'altro sono indicativi, a meno che non siano dichiarati perentori in base a specifico accordo scritto.

Il termine di consegna inizia con l'invio della conferma d'ordine da parte di PIT, ma comunque non prima del giorno, in cui sia stato raggiunto l'accordo definitivo in relazione a contenuto e volume dell'ordine. Ai fini delle condizioni di vendita e del volume della fornitura rileva esclusivamente la conferma d'ordine. Qualora non diversamente pattuito per iscritto, PIT è autorizzata ad effettuare la fornitura e la consegna anche sotto forma di consegna parziale e di consegnare anche prima del termine di consegna eventualmente pattuito. A prescindere dalle rimanenti disposizioni di cui alle presenti CGVF ogni singola consegna è da considerarsi come contratto autonomo. Eventuali inadempimenti relativi a una o più consegne parziali non incidono sulla validità della rimanente parti del contratto.

In quanto non pattuito diversamente, la consegna ha luogo a discrezione di PIT senza garanzia; il trasporto è effettuato a spese e pericolo del cliente.

Avvenimenti riconducibili a forza maggiore o altri fatti imprevedibili, che impediscono la tempestiva consegna, autorizzano PIT a prorogare il termine di consegna per la durata dell'impedimento ovvero di recedere dal contratto, con esclusione di eventuali diritti al risarcimento danni per il cliente.

In caso di mancato rispetto del termine di consegna da parte PIT, il CLIENTE dovrà provvedere per iscritto alla messa in mora, assegnando un'ulteriore termine di quattro settimane per l'adempimento. Per l'ipotesi, che anche questo termine scade infruttuosamente ovvero PIT dichiara di non poter effettuare la fornitura e la consegna, il CLIENTE è autorizzato a recedere dal contratto in ordine a quella parte della fornitura non tempestivamente consegnata. La dichiarazione di recesso dovrà aver luogo per iscritto entro una settimana dalla scadenza del termine assegnato per l'adempimento ovvero dalla dichiarazione di cui avanti da parte di PIT.

Altri diritti, in particolare il diritto al risarcimento danni, oltre al diritto al recesso dal contratto in caso di ritardata fornitura e consegna spettano al cliente solo in caso di dolo o colpa grave imputabili a PIT.

In caso di rifiuto dell'accettazione della merce da parte del CLIENTE, sono a suo carico le spese di trasporto e di deposito, impregiudicato l'obbligo di pagare il valore della merce. In caso di rifiuto o ritardo nell'accettazione della merce, il prezzo è pagabile immediatamente. Eventuali vizi e difetti della merce non autorizzano il cliente a rifiutare l'accettazione, impregiudicato il diritto di denunciare i vizi.

L'obbligo di fornitura ed i termini di consegna sono sospesi fin quando il cliente è moroso nell'adempimento delle proprie obbligazioni.

6. Imballaggio

Il materiale per l'imballaggio non viene fatturato separatamente. In assenza di specifico accordo, la detrazione di importi per l'imballaggio dall'importo fatturato non è ammessa.

7. Trasporto e trasferimento del rischio

In quanto non diversamente pattuito (in particolare sotto forma di INCOTERMS) o espressamente accettato da PIT nella conferma d'ordine, rischio e pericolo in relazione alla merce compravenduta sono trasferiti al cliente con la consegna della merce da parte di PIT al luogo dell'adempimento. In caso di fornitura con spese a carico del cliente ovvero franco confine italiano, rischio e pericolo sono trasferiti al cliente a partire dal momento in cui PIT ha consegnato la merce allo spedizioniere o al trasportatore o ad altro soggetto incaricato del trasporto e ciò indipendentemente da chi saranno sostenute le spese di trasporto e chi esegue effettivamente il trasporto.

Una polizza assicurativa del trasporto viene stipulata solo su espressa richiesta ed a spese del cliente. Per forniture da eseguirsi in Italia con spese di trasporto a carico di PIT, eventuali spese aggiuntive per trasporti a mezzo corriere espresso sono a carico del CLIENTE. In ipotesi di insufficienti credenziali del CLIENTE, la fornitura ha luogo solo previo pagamento anticipato o al momento della consegna.

Qualora il trasporto e la consegna venissero differiti su espressa richiesta del CLIENTE o per altri motivi riferibili al CLIENTE, rischio e pericolo sono trasferiti al CLIENTE dal momento della disponibilità della merce per la consegna. Un tanto vale anche in caso di rifiuto o ritardo nell'accettazione da parte del CLIENTE, laddove momento rilevante è il giorno del rifiuto o del ritardo nell'accettazione della merce.

In caso di morosità nell'accettazione della merce, PIT è autorizzata a tenere in deposito la merce presso i propri magazzini, applicando un corrispettivo di € 4,00 per m³ e giorno e di chiedere l'adempimento del contratto, ovvero in alternativa e dopo la messa in mora con assegnazione di congruo termine per l'adempimento, di recedere dal contratto. In tal caso scatta a carico del CLIENTE una penale corrispondente al 30 % dell'importo fatturato.

8. Garanzia per vizi e risarcimento danni

In ordine alle qualità della merce compravenduta, espressamente confermate da PIT, la stessa presta le garanzie di legge dal giorno del trasferimento dei rischi per la durata di 12 mesi. Le garanzie per una determinata utilizzazione o per una determinata applicazione della merce compravenduta è esclusa, se non espressamente accordata per iscritto. In particolare PIT non è tenuta a prestare le garanzie per vizi, dovuti a trattamenti impropri, all'uso normale, o a altre attività o manomissioni imputabili al CLIENTE o a terzi. La garanzia è inoltre esclusa qualora la merce compravenduta non viene utilizzata secondo le direttive d'uso impartite da PIT. Eventuali informazioni orali rilasciate da PIT in ordine alla qualità dei prodotti, consulenze tecniche o altre indicazioni concernenti l'attitudine e l'utilizzazione, pesi, misure, forme, prestazioni ed aspetto della merce compravenduta non sono vincolanti e vengono rilasciate con esclusione di qualsiasi responsabilità. Le stesse sono vincolanti per PIT solo se rilasciate per iscritto nella conferma d'ordine.

Il cliente è obbligato ad esaminare la merce compravenduta in ordine ad eventuali vizi immediatamente dopo la consegna. Difficoltà di minore entità o tecnicamente non evitabili in relazione a qualità, colore, forma o attrezzatura non sono considerati come "vizi". Un tanto vale anche a seguito di fornitura su campioni.

Eventuali vizi dovranno essere denunciati per iscritto entro una settimana dal ricevimento della merce con precisa indicazione della natura dei vizi riscontrati nonché della data d'ordine, della data di consegna e del numero del documento di trasporto. Nel contempo il cliente dovrà fornire a PIT tutta la documentazione disponibile a comprova dei vizi. Qualora la denuncia dei vizi non venisse eseguita in ottemperanza della predette modalità, il diritto alla garanzia, al risarcimento del danno e ad eventuali altri pretese del CLIENTE sono esclusi.

La lavorazione o modifica del prodotto compravenduto costituisce riconoscimento della correttezza della fornitura. Prima dell'utilizzazione del prodotto consegnato, lo stesso dovrà essere verificato da un perito in ordine all'utilizzazione cui è destinato. In ogni caso le denunce di vizi sono ritenute tardive, qualora la perizia sulla merce contestata non fosse più effettuabile.

In caso di difetti del materiale o difetti di lavorazione la garanzia da prestarsi da PIT è limitata alla sostituzione della merce dello stesso tipo e quantità ovvero all'eliminazione dei vizi, il tutto a discrezione di PIT. Ogni ulteriore pretesa è esclusa, in particolare diritti al risarcimento danni o alla sostituzione della merce. È altresì esclusa la responsabilità di PIT per danni consequenziali ai vizi. È inoltre escluso il diritto di regresso del CLIENTE nei confronti di PIT, eccetto in caso di dolo o colpa grave. La resa di merce già utilizzata non avrà luogo. La presenza di vizi non autorizza il CLIENTE a provvedere in proprio o tramite terzi all'eliminazione degli stessi, senza che preventivamente venisse concesso a PIT di procedere all'eliminazione degli stessi entro un congruo termine.

In sede di rivendita dei prodotti forniti da PIT – in particolare in concomitanza con trattative di vendita, consulenze per l'applicazione, pubblicità, etc. - il CLIENTE è obbligato ad osservare le disposizioni di sicurezza e le istruzioni per l'uso e di rendere edotto l'acquirente circa le avvertenze ivi contenute. Il CLIENTE dovrà tenere indenne PIT di tutti i danni e spese derivanti dall'eventuale inosservanza di tale obbligo.

Condizione per l'adempimento delle obbligazioni di garanzia da parte di PIT è l'adempimento da parte del CLIENTE di tutte le obbligazioni contrattualmente assunte, in particolare le modalità di pagamento concordate.

Diritti al risarcimento danni da parte del CLIENTE sussistono solo in caso di colpa grave. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di colpa grave incombe al CLIENTE. Nei contratti con la propria clientela dovrà inserire una clausola dello stesso tenore, limitativa la responsabilità per vizi.

In caso di mancata osservanza di tale obbligo il CLIENTE è obbligato a rifondere a PIT tutte le spese connesse, in particolare anche spese giudiziali e di assistenza legale.

L'ammontare del risarcimento danni eventualmente spettante al CLIENTE in base a norme imperative, ovvero in base al contratto ed in base alle presenti condizioni generali di vendita non possono superare l'ammontare del prezzo di compravendita della fornitura.

Rimangono impregiudicati dalle presenti disposizioni i diritti spettanti al consumatore finale in base a norme di legge imperative.

9. Responsabilità del produttore

Il CLIENTE è obbligato ad utilizzare la merce compravenduta solo ed esclusivamente secondo le istruzioni d'uso e di fare in modo, che la merce venga ceduta solo a persone informate sui rischi connessi all'utilizzo dei prodotti. Inoltre il CLIENTE è obbligato a richiedere per iscritto chiarimenti presso PIT, qualora sorgessero incertezze circa l'uso a cui la merce è destinata. L'onere della prova incombe al CLIENTE.

In caso di danni reclamati dal cliente del CLIENTE per danni riferibili a responsabilità del produttore, il CLIENTE dovrà trasmettere immediatamente a PIT documentazione scritta in ordine alle circostanze e all'ammontare delle pretese, a scanso di esclusione del diritto di regresso. In caso di responsabilità da prodotto difettoso, PIT potrà agire in regresso nei confronti del CLIENTE, qualora quest'ultimo non abbia informato sufficientemente il proprio cliente circa le particolarità del prodotto ovvero non abbia comunicato le istruzioni per l'uso ovvero abbia rappresentato il prodotto in maniera diversa rispetto a quanto era imposto dalle circostanze.

Caratteristiche particolari del prodotto sono da ritenersi concordate, solo qualora garantite espressamente e per iscritto.

Il CLIENTE è obbligato a tenere sotto osservazione i prodotti da lui posti in circolazione, sia in ordine ad eventuali caratteristiche dannose sia in ordine ad eventuali conseguenze dannose scaturienti dall'utilizzo della merce e di seguire l'evoluzione della tecnica e dello stato dell'arte in relazione a tali prodotti, informando sia PIT che i propri clienti di eventuali vizi della merce compravenduta, dei quali dovesse venire a conoscenza a seguito di tali osservazioni.

A meno che non si tratti di vendite a consumatori finali ai sensi della normativa per la tutela della consumatore, vale quanto segue: è escluso l'obbligo di PIT di provvedere al risarcimento di danni materiali subiti dal CLIENTE e dai clienti dello stesso. Il termine di prescrizione per far valere pretese da responsabilità per difettosità del prodotto, così come la proposizione azioni di regresso connesse viene ridotto a tre anni. Azioni di regresso del CLIENTE nei confronti di PIT, in quanto ammissibili per legge, sono esclusi e comunque limitati all'importo corrispondente al massimale di polizza dell'assicurazione r.c. contratta da PIT.

Per l'ipotesi che il CLIENTE riceva da PIT o dal produttore della merce compravenduta informazioni circa l'eventuale difettosità della merce, il CLIENTE si obbliga a consentire gli opportuni interventi sulla merce finalizzati all'eliminazione del vizio e comunque di consegnare la merce immediatamente ed a scelta di PIT o presso la sede della stessa o presso una filiale o un rivenditore ovvero in altro luogo indicato da PIT. Il CLIENTE si obbliga a consentire interventi sulla merce destinati all'eliminazione dei vizi, ad accettare la sostituzione della merce con altra delle stesse caratteristiche ovvero di acconsentire alla risoluzione consensuale del contratto senza far valere risarcimento danni.

Per l'ipotesi che il CLIENTE non ottemperi all'obbligo di riconsegna della merce, egli si accolla ogni responsabilità per danni scaturiti dal prodotto difettoso, sia nei confronti di PIT che anche nei confronti di terzi.

Il CLIENTE è obbligato a tenere indenne PIT da tutte le obbligazioni, danni, spese, etc. nascenti per PIT a causa della mancata osservanza delle disposizioni di cui sopra.

10. Riserva di proprietà

La merce compravenduta e consegnata rimane di proprietà di PIT fino all'integrale pagamento del prezzo, degli interessi eventualmente maturati nonché delle spese per l'incasso. Se la merce compravenduta è destinata alla lavorazione, si forma comproprietà in proporzione del valore del costo di lavorazione rispetto al valore della merce.

Alle seguenti condizioni il CLIENTE è autorizzato a rivendere la merce a terzi:

Indipendentemente dallo stato della merce nel quale il CLIENTE procede alla cessione della stessa a terzi, con l'accettazione della merce sono ceduti a PIT tutti i diritti scaturienti dalla loro cessione. Contestualmente alla rivendita il CLIENTE dovrà comunicare all'acquirente l'avvenuta cessione, che dovrà essere annotata nei propri libri contabili. Su richiesta di PIT il CLIENTE dovrà comunicare per iscritto, a chi ha rivenduto la merce nonché l'ammontare del credito ad esso spettante dalla cessione ed inoltre dovrà consegnare a PIT la documentazione contabile necessaria per far valere i diritti connessi al credito ceduto.

PIT è autorizzata a comunicare all'acquirente l'avvenuta cessione. Il CLIENTE dovrà tenere indenne PIT da tutti i danni subiti a seguito dell'eventuale violazione di tale obbligo. PIT dichiara sin da ora di accettare l'avvenuta cessione. Nonostante l'avvenuta cessione il CLIENTE è autorizzato a riscuotere il credito in nome e per conto di PIT. In caso di morosità del CLIENTE lo stesso è obbligato a consegnare a PIT tutta la documentazione necessaria per la riscossione del credito, laddove in tal caso è da considerarsi revocato il mandato fiduciario al cliente di procedere alla riscossione.

Il CLIENTE dovrà informare immediatamente PIT circa eventuali procedure esecutive promosse da terzi in danno alla merce coperta da riserva di proprietà e di consegnare tutta la documentazione necessaria per l'eventuale opposizione.

In caso di insolvenza, apertura di procedura concorsuale o concordato stragiudiziale il cliente ha l'obbligo di riconsegnare a PIT la merce oggetto della riserva di proprietà, il tutto a proprie spese.

In caso di morosità PIT è autorizzata di riprendere la merce presso il CLIENTE. In tal caso il CLIENTE non potrà far valere il possesso né potrà opporsi all'asporto della merce.

11. Forza maggiore

Quale forza maggiore ai sensi delle presenti condizioni generali di vendita sono considerati tutti i fatti estranei alla volontà delle parti, in particolare la mancata fornitura del materiale grezzo, casi di forza maggiore in senso stretto (come p.e. guerra, incendio, inondazioni, terremoto), interruzioni della produzione, mancanza di energia o di materiale grezzo, misure da parte di amministrazioni pubbliche, ritardi nel trasporto e nello sdoganamento e conflitti sindacali.

12. Varie

In ipotesi di invalidità di singole disposizioni delle presenti condizioni generali di vendita, in quanto contrastanti con norme imperative, la validità delle rimanenti disposizioni e la validità dei contratti conclusi in osservanza delle presenti condizioni generali di vendita rimangono salvi. Le disposizioni invalide sono sostituite dalle corrispondenti norme di legge, il cui contenuto rispecchia la volontà delle parti in relazione allo scopo prefissato.

Il contenuto di tutta la documentazione e delle informazioni di carattere economico, finanziario e tecnico, scambiato tra le parti nell'ambito delle contrattazioni, sono da trattare con la massima riservatezza e possono essere copiate o consegnate a terzi solo previo assenso scritto dell'altra parte.

Gli accordi tra PIT ed il CLIENTE sono soggetti alla forma scritta. Accordi orali o telefonici sono privi di effetto. Pertanto ogni modifica o integrazione delle presenti condizioni generali di vendita spiegano efficacia solo se stipulati in forma scritta. La comunicazione a mezzo telefax integra il requisito della forma scritta.

13. Diritto applicabile, luogo di adempimento e foro competente

Le controversie nascenti dall'applicazione, interpretazione ed esecuzione dei contratti di compravendita conclusi in applicazione delle presenti condizioni generali di vendita, sono regolati dal diritto italiano. È pertanto esclusa l'applicabilità del diritto internazionale privato nella parte in cui regola la compravendita di beni nel commercio internazionale.

La lingua contrattuale è il tedesco.

Luogo dell'adempimento è Andriano (Provincia di Bolzano).

Foro competente per tutte le controversie che direttamente o indirettamente sono connessi all'interpretazione o esecuzione dei contratti stipulati sulla base delle presenti condizioni generali di vendita, è quello di Bolzano (territorialmente competente per Andriano). A discrezione di PIT il CLIENTE potrà comunque essere convenuto dinanzi al foro territorialmente competente in relazione al luogo di residenza del CLIENTE.

Per tutte le controversie nei confronti del cliente, quale "consumatore" ai sensi della legge per la tutela dei consumatori è competente il foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza, il proprio domicilio ovvero il centro dei propri interessi.

Febbraio 2010